Allegato c) al Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale

Polizza di Assicurazione “Globale Fabbricati Torre Shipping”

La presente Polizza è stipulata tra

Autorità Portuale di Genova, Via della Mercanzia 2, 16124, Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 00807480108 (di seguito anche A.P.G.)

e

_____

Effetto: dalle ore 24:00 del __/__/__ (data stipula) alle ore 24:00 del __/__/__ (durata della copertura assicurativa pari a mesi _____) con opzione di prosecuzione per mesi 2 (due) in favore di A.P.G. e quindi fino alle ore 24:00 del __/__/__.

SOMME ASSICURATE:

INCENDIO:	€ 31.000.000,00
R.C.T.:	€ 2.600.000,00 unico
CRISTALLI:	€ 16.000,00

UBICAZIONE DEL RISCHIO:

TORRE SHIPPING - VIA DE MARINI, 53 - GENOVA

CLAUSOLE E CONDIZIONI PARTICOLARI

1) **Le franchigie ed i limiti di risarcimento delle clausole sotto indicate, s'intendono annullate e sostituite dalle seguenti:**

- Onda sonica: Franchigia € 104,00
- Terrorismo e sabotaggio: scoperto 10% franchigia € 10.000,00
- Eventi sociopolitici: Franchigia € 5.000,00 Massimo risarcimento pari al 70% delle somme assicurate;
- Eventi atmosferici: Franchigia € 5.000,00 Massimo risarcimento pari al 70% delle somme assicurate;
- Inondazione, alluvione, allagamenti: Massimo risarcimento € 1.500.000,00
- Terremoto: Massimo risarcimento 50% capitale assicurato;
- Fenomeno elettrico: Massimo risarcimento per sinistro € 15.000,00
- Fumo: Franchigia € 250,00
- Guasti causati dai ladri: Massimo risarcimento per sinistro € 155,00
- Spese di demolizione e sgombero: Massimo risarcimento € 500.000,00
- Estensione di garanzia Colpa Grave: Estensione della garanzia all'Amministratore ed ai dipendenti dello stesso e del Condominio;
- Acqua condotta: Franchigia € 130,00
- Lastre: Massimo risarcimento € 15.000,00
- Massimale RCT: € 2.600.000,00 unico

2) **BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali emissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

3) **DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O ASSICURAZIONE DI RIMPIAZZO**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per i MACCHINARI e gli IMPIANTI, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

3.1 in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

3.2 agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo,
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza.
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

3.3 in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

3.4 agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai rispettivi articoli, delle Condizioni Generali di Assicurazione;

3.5 il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

3.6 l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;

3.7 per quanto non derogato restano valide le condizioni generali di assicurazione.

4) SPESE DI RICERCA E DI RIPARAZIONE PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa alla "acqua condotta" e ad integrazione della stessa la Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza:

a) le spese sostenute per ricerca del guasto, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta,

b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

5) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del relativo articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

6) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, pari ad € 5.200.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile al sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa che assume la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transizione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

7) **INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d. a enti mobili all'aperto;
e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 50 cm sul pavimento.

8) TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, il relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - la Società non risponde dei danni:

a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale dì particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

9) OCCLUSIONI DI TUBAZIONI E CONDUTTURE

Ad estensione di quanto previsto dalla Sezione "Danni d'acqua - Danni diretti e materiali", delle Condizioni Generali, la Società risponde dei danni diretti e materiali derivanti al fabbricato assicurato da spargimenti d'acqua verificatisi a seguito di occlusione di tubazioni e condutture, escluse quelle di raccolta e deflusso di acqua piovana.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.033,00 e con il limite di indennizzo di € 36.152,00 per sinistro e per anno assicurativo. Sono esclusi i danni da occlusione, rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

10) RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti e addetti al servizio del fabbricato, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in

regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
L'Assicurato od il Contraente deve denunciare i sinistri per i quali:
- ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge infortunio;
- ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS;
- ha ricevuto richieste di risarcimento dal parte del danneggiato e/o suoi legali e/o suoi aventi diritto;
- in caso di decesso del prestatore di lavoro o di sinistri con prognosi a quaranta giorni.

La società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato, in proporzione del relativo interesse. La società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 260.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di € 260.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

11) FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici al servizio del fabbricato, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:
a. agli impianti ed alle apparecchiatura elettroniche;
b. causati da usura o da carenza di manutenzione;
c. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

12) COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

13) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro.

14) ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

15) RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società

controllate, consociate e collegate, ed i clienti, purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

16) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite ed € 260.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 260.000,00.

L'obbligazione della Società:

a) é in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

b) l'acconto non può comunque essere superiore a € 1.600.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del risarcimento.

17) ROVINA ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risponde dei danni diretti e materiali al fabbricato assicurato derivanti da rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

18) EVENTI SPECIALI

A) Eventi Atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal

tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

B) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

2. dagli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui di trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza incendio richiamata.

B1) Terrorismo e sabotaggio

La società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito del presente capitolato) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio.
Per atto di terrorismo si intendo un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Agli effetti della presente garanzia:
il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell'ammontare dell'indennizzo, con il minimo di € 10,000,00;
In nessun caso la società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ad € 7.500.000,00.

C) Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

D) Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente o all'Assicurato nè al suo servizio;

19) FORO COMPETENTE
Si dà e si prende atto che qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'Assicurato e la Società in ordine agli obblighi previsti dalla polizza viene demandata in via esclusiva al giudizio del Foro di Genova.

20) DEROGA AL TACITO RINNOVO
La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta: eventuali proroghe verranno formalizzate a mezzo di apposita appendice.

21) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza o dalla data del verbale di avvio del servizio in via anticipata, qualora - ricorrendone i presupposti - ne venga disposta l'esecuzione in via d'urgenza.

Il premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., verrà versato entro 30 giorni dalla data di decorrenza di cui sopra, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in mancanza di pagamento nei termini sopra indicati (30 giorni dalla data di effetto) la copertura assicurativa viene sospesa dalla fine di tale periodo e decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 gg dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

22) IMPOSTE

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società. Fatte salve l'imposta di bollo e di registro sul contratto che, se dovute, restano a carico della Società.